



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

EMENDAMENTI DL SOSTEGNI

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41.

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

MOTIVAZIONE: La presente proposta emendativa mira a sanare una previsione iniqua rispetto all'accesso al contributo a fondo perduto.

Molti professionisti non hanno usufruito dei ristori previsti nei precedenti provvedimenti governativi, nei quali si faceva riferimento ai codici ateco come parametri per l'accesso. L'utilizzo di un sistema di classificazione rigida come quello dei Codici ateco ad un mercato professionale mutevole e mutato, ha escluso da sostegni e ristori un numero importante di professionisti. Molti, invero, non avevano il codice ateco di riferimento o, pur avendo il codice ateco per cui era consentita l'apertura, di fatto si sono trovati nell'impossibilità di lavorare e, contestualmente, di accedere ai ristori.

Del resto lo stesso governo ha preso atto dell'inidoneità del codice ateco come parametro di riferimento, avendolo eliminato nell'attuale decreto sostegni.

Con l'attuale previsione, pertanto, ci saranno professionisti che hanno avuto accesso a tutti i precedenti ristori e lo avranno anche al sostegno e per loro la previsione potrebbe considerarsi una congrua integrazione delle misure precedenti. Tuttavia c'è la platea degli esclusi dai precedenti ristori per i quali, invece, la presente previsione appare del tutto insufficiente ed iniqua.

La presente proposta emendativa, pertanto, mira ad equilibrare, seppur non in maniera integrale, lo squilibrio fra le due categorie di professionisti, proponendo di prevedere un sostegno nella misura del doppio dell'importo per coloro che non hanno avuto accesso alle misure di ristoro previste nei precedenti provvedimenti governativi.

EMENDAMENTO

All'art.1, dopo il comma 6, inserire il seguente

<< comma 6-bis >>

a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione che non hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo di cui al comma 5 è determinato ed erogato nella misura del doppio dell'importo.



Art.3 Fondo autonomi e professionisti

MOTIVAZIONE: L'esonero dal versamento dei contributi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, in caso di calo di fatturato o corrispettivi per il 2020 non ha visto ancora l'emanazione dei decreti attuativi. Nel decreto Sostegni per l'esonero dei contributi previdenziali di professionisti e autonomi il Fondo sale a 2,5 miliardi di euro per il 2021. Nell'attuale provvedimento, come in quello previsto per l'anno precedente, la previsione dell'esonero dal versamento dei contributi a carico del professionista, non tiene conto delle ricadute sull'anzianità e sul montante contributivo; conseguenze che saranno esclusivamente a carico del professionista. Per come formulata la previsione non è una forma di sostegno o solidarietà dello Stato nei confronti del lavoratore, ma una misura a titolo oneroso che dovrà essere scontata nel futuro.

Trovandoci ormai in un sistema puramente contributivo, non è accettabile che si penalizzi i soggetti coinvolti, nella loro futura capacità reddituale pensionistica.

La proposta emendativa mira, pertanto, a tradurre la previsione in un vero sostegno ritenendo doveroso che per il medesimo periodo per cui si ha accesso all'esonero contributivo sia riconosciuta a favore dei soggetti interessati la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

EMENDAMENTO

All'art.3, dopo il comma 1 sub b), aggiungere il seguente

<<Sub c) >>

c) dopo il comma 22bis è inserito il seguente 22 -ter. Ai beneficiari delle misure di cui ai commi da 20 a 22 è riconosciuta per il medesimo periodo la contribuzione figurativa.

ART.15 BIS "Ulteriori misure a sostegno dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che hanno contratto il COVID19"

MOTIVAZIONE: Quando un lavoratore autonomo si ammala spesso il primo pensiero non è guarire ma come riuscire a rispettare scadenze e impegni. Anche in questa situazione di emergenza epidemiologica il rischio per un libero professionista che contrae il COVID è quello di trovarsi, anche in condizione di quarantena preventiva, nell'impossibilità di rispettare scadenze e richieste dei clienti e, nello stesso tempo, senza alcun sostegno economico. La maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, infatti, sono concepiti per tutelare chi ha un contratto come dipendente. Si pensi al Decreto Cura Italia il cui art.26 prevede che i giorni trascorsi a casa (la quarantena dura 15 giorni) non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto e vengono altresì retribuiti come giorni di malattia. Il lavoratore autonomo che contrae il Covid è costretto a sospendere la propria attività sia in caso di degenza ospedaliera che in caso di quarantena domiciliare preventiva, poiché non è sempre possibile il lavoro da remoto. Per il lavoratore autonomo, allo stato, non vi è alcuna norma che consideri il contagio da covid uno stato di malattia e preveda un idoneo corrispettivo.



La presente proposta emendativa mira a integrare ed aggiornare una norma già prevista, rendendo equo anche il trattamento del lavoratore autonomo colpito dal Covid 19.

Inoltre, secondo l'articolo 8, comma 10, legge 81/2017 (Jobs Act Autonomi), con riferimento ai lavoratori autonomi, sono equiparati alla degenza ospedaliera: *“periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%”*. Si ritiene, pertanto, necessario intervenire a modifica delle previsioni di cui all'art.8, comma 10 del jobs act del lavoro autonomo equiparando alla degenza ospedaliera il periodo di malattia conseguente anche a contagio da Covid19.

EMENDAMENTO

Dopo l'art.15, inserire il seguente

<<ART.15-BIS>>

1. Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.335, che non siano iscritti ad altra forma di previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione, che hanno contratto la malattia da Covid 19, viene riconosciuta l'indennità di malattia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 e, comunque, per un periodo non inferiore a 21 giorni.

2. All'art.8, comma 10, legge 81/2017 dopo la parola “conseguente” aggiungere “a contagio da Covid 19”

3. Relativamente agli adempimenti che i professionisti devono compiere per sé o per i propri clienti, qualora il professionista sia affetto da COVID19 questi vengono posticipati di un mese o assimilati alla scadenza successiva se è entro 3 mesi.